

Ordinanza sul Registro nazionale di polizia

del 15 ottobre 2008 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 17 capoverso 8 lettera a e 19 della legge federale del 13 giugno 2008¹ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP),
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la gestione e l'utilizzazione del Registro nazionale di polizia (Registro) previsto nell'articolo 17 LSIP.

Art. 2 Gestione del Registro e sistemi d'informazione collegati

¹ Il Registro è gestito dall'Ufficio federale di polizia (fedpol) in collaborazione con le autorità di perseguimento penale e di polizia della Confederazione e dei Cantoni partecipanti.

² Al Registro sono collegati i sistemi d'informazione seguenti:

- a. il sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell'Ufficio federale di polizia (IPAS) di cui agli articoli 12 e 14 LSIP;
- b.² il sistema nazionale di indagine (SNI) di cui agli articoli 10–13 e 18 LSIP;
- c. il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) di cui all'articolo 15 LSIP;
- d. la parte nazionale del sistema d'informazione Schengen di cui all'articolo 16 LSIP.

³ Non sono collegate al Registro le categorie di dati di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere e–f dell'ordinanza IPAS del 15 ottobre 2008³.

⁴ Al Registro possono inoltre essere collegati i sistemi d'informazione di polizia dei Cantoni.

RU 2008 5059

¹ RS 361

² Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 3 dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

³ RS 361.2

Art. 3 Scopo del Registro

¹ Il Registro ha lo scopo di migliorare la ricerca di informazioni sulle persone fisiche e di agevolare l'assistenza giudiziaria e amministrativa.

² Esso indica se in uno dei sistemi d'informazione di polizia collegati sono trattati dati su una determinata persona.

Sezione 2: Dati e trattamento dei dati**Art. 4** Dati personali trattati nel Registro

¹ Il Registro contiene:

- a. le indicazioni necessarie per l'identificazione completa di una persona i cui dati sono trattati (cognome, cognome(i) d'affinità, nome, sesso, data e luogo di nascita, luogo d'origine, nazionalità, pseudonimo, cognome dei genitori, numero di controllo del processo);
- b. la data dell'iscrizione;
- c. il motivo dell'iscrizione, se sono stati rilevati i dati segnaletici di una persona;
- d. l'indicazione dell'autorità alla quale si possono richiedere ulteriori informazioni sulla persona tramite l'assistenza giudiziaria e amministrativa;
- e. l'indicazione del sistema d'informazione o del tipo di sistema da cui provengono i dati.

² Possono essere registrati solo i dati concernenti:

- a. persone che hanno commesso un reato o vi hanno partecipato;
- b. reati che costituiscono un crimine o un delitto secondo il Codice penale svizzero, il diritto penale accessorio della Confederazione o il diritto penale cantonale.

Art. 5 Diritti d'accesso

¹ Ai dati elencati nell'articolo 4 hanno accesso, per mezzo di una procedura di richiamo automatizzata, le seguenti unità organizzative della Confederazione:

- a. la Polizia giudiziaria federale;
- b. il Ministero pubblico della Confederazione;
- c.⁴ il Servizio delle attività informative della Confederazione;
- d. il Servizio federale di sicurezza;
- e. l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
- f. il servizio incaricato della gestione del RIPOL;

⁴ Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 17 dell'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

- g. l'Ufficio federale di giustizia, per l'adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 1981⁵ sull'assistenza internazionale in materia penale;
- h.⁶ il Corpo delle guardie di confine e la divisione principale Antifrode doganale;
- i. le autorità della giustizia militare;
- j. il Comando della sicurezza militare, per l'adempimento dei suoi compiti di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza in ambito militare;
- k.⁷ le autorità incaricate di effettuare i controlli di sicurezza conformemente all'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 1997⁸ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);
- l. il consulente per la protezione dei dati di fedpol;
- m. il responsabile di progetto e gli amministratori di sistema del fornitore di servizi informatici incaricato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia per la manutenzione tecnica del sistema;
- n.⁹ il servizio di fedpol competente per l'adempimento dei compiti secondo la legge federale del 25 settembre 2020¹⁰ sui precursori di sostanze esplosive;
- o.¹¹ la Segreteria di Stato della migrazione per l'adempimento dei suoi compiti ai sensi degli articoli 5 capoverso 1 lettera c, 98c e 99 della legge federale del 16 dicembre 2005¹² sugli stranieri e la loro integrazione nonché degli articoli 5a, 26 capoverso 2 e 53 lettera b della legge del 26 giugno 1998¹³ sull'asilo.

² Ai dati elencati nell'articolo 4 hanno inoltre accesso per mezzo di una procedura di richiamo automatizzata:

- a. le autorità di perseguimento penale dei Cantoni partecipanti;
- b. le centrali d'informazione e gli inquirenti dei comandi di polizia dei Cantoni partecipanti.

³ I diritti d'accesso ai dati sono disciplinati nell'allegato.

Art. 6 Durata di conservazione

La durata di conservazione dei dati è retta:

⁵ RS **351.1**

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4613).

⁷ Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 5 dell'O del 4 mar. 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1031).

⁸ RS **120**

⁹ Introdotta dall'all. 2 n. 8 dell'O del 25 mag. 2022 sui precursori di sostanze esplosive, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 353).

¹⁰ RS **941.42**

¹¹ Introdotta dall'all. 3 n. 3 dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2023** 464).

¹² RS **142.20**

¹³ RS **142.31**

- a. per i dati del sistema IPAS, dall'articolo 9 dell'ordinanza IPAS del 15 ottobre 2008¹⁴;
- b.¹⁵ per i dati del sistema SNI, dall'articolo 22 dell'ordinanza del 15 ottobre 2008¹⁶ sul sistema nazionale di indagine;
- c. per i dati del sistema RIPOL, dall'articolo 20 dell'ordinanza RIPOL del 15 ottobre 2008¹⁷;
- d. per i dati del sistema N-SIS, dagli articoli 43–45 dell'ordinanza N-SIS del 7 maggio 2008¹⁸;
- e. per i dati dei sistemi d'informazione di polizia dei Cantoni partecipanti, dal diritto cantonale applicabile.

Art. 7 Archiviazione

¹ La consegna all'Archivio federale di dati provenienti dai sistemi d'informazione di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a–c è retta dall'articolo 38 della legge federale del 25 settembre 2020¹⁹ sulla protezione dei dati e dalla legge federale del 26 giugno 1998²⁰ sull'archiviazione.²¹

² La consegna all'Archivio federale di dati provenienti dai sistemi d'informazione di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera d è disciplinata dall'articolo 47 dell'ordinanza N-SIS del 7 maggio 2008²².

³ La consegna per l'archiviazione di dati provenienti dai sistemi d'informazione di polizia dei Cantoni partecipanti è disciplinata dal diritto cantonale applicabile.

Sezione 3: Protezione dei dati e sicurezza dei dati

Art. 8 Diritti delle persone interessate

¹ Il diritto delle persone iscritte nel Registro all'accesso, alla rettifica e alla distruzione dei dati è retto:²³

¹⁴ RS **361.2**

¹⁵ Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 3 dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2023** 464).

¹⁶ RS **360.2**

¹⁷ RS **361.0**

¹⁸ [RU **2008** 2229, 4943, 6305 all. n. 17; **2009** 6937 all. 4 n. II 18. RU **2013** 855 art. 57]. Vedi ora l'O dell'8 mar. 2013 (RS **362.0**).

¹⁹ RS **235.1**

²⁰ RS **152.1**

²¹ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 45 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 568).

²² [RU **2008** 2229, 4943, 6305 all. n. 17; **2009** 6937 all. 4 n. II 18. RU **2013** 855 art. 57]. Vedi ora l'O dell'8 mar. 2013 (RS **362.0**).

²³ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 45 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 568).

- a.²⁴ per le registrazioni del sistema SNI, dall'articolo 25 dell'ordinanza del 15 ottobre 2008²⁵ sul sistema nazionale di indagine;
- b. per le registrazioni del sistema IPAS, dall'articolo 11 dell'ordinanza IPAS del 15 ottobre 2008²⁶;
- c.²⁷ per le registrazioni del sistema RIPOL, dall'articolo 13 dell'ordinanza RIPOL del 26 ottobre 2016²⁸;
- d.²⁹ per le registrazioni del sistema N-SIS, dall'articolo 50 dell'ordinanza N-SIS dell'8 marzo 2013³⁰;
- e. per le registrazioni dai sistemi d'informazione di polizia dei Cantoni partecipanti, dal diritto cantonale applicabile.

² Le persone i cui dati non sono stati trattati nei sistemi ne sono informate da fedpol tre anni dopo la ricezione della loro richiesta.

Art. 9 Responsabilità della gestione

Fedpol è responsabile della gestione del Registro. Adotta in particolare le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 10 Obblighi di diligenza

I servizi che partecipano al Registro sono responsabili del rispetto delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati in relazione ai dati da loro trattati.

Art. 11 Verbalizzazione

¹ Ogni accesso al Registro è verbalizzato. Il verbale può essere consultato esclusivamente dal consulente per la protezione dei dati di fedpol.

² Il consulente per la protezione dei dati può esaminare il verbale per i seguenti scopi:

- a. con riferimento a persone: per accertare violazioni della protezione dei dati;
- b. in modo statistico e anonimo: per lo sviluppo e l'ottimizzazione del sistema.

³ I verbali sono conservati per un anno, separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.³¹

²⁴ Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 3 dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2023** 464).

²⁵ RS **360.2**

²⁶ RS **361.2**

²⁷ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 45 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 568).

²⁸ RS **361.0**

²⁹ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 45 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 568).

³⁰ RS **362.0**

³¹ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 45 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 568).

Art. 12 Sicurezza dei dati

¹ Per la salvaguardia della sicurezza dei dati si applicano:

- a.³² l'ordinanza del 31 agosto 2022³³ sulla protezione dei dati;
- b.³⁴ l'ordinanza dell'8 novembre 2023³⁵ sulla sicurezza delle informazioni.³⁶

² I servizi collegati prendono i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari conformemente alle disposizioni in materia di protezione dei dati, al fine di impedire l'accesso ai dati alle persone non autorizzate.

Art. 13 Regolamento per il trattamento dei dati

Fedpol emana un regolamento per il trattamento dei dati.

Sezione 4: Finanziamento**Art. 14**

¹ I costi per lo sviluppo e la gestione del sistema d'informazione sono coperti dalla Confederazione. La Confederazione finanzia l'allacciamento e la gestione delle linee di trasmissione dei dati fino a un raccordo centrale (distributore principale) situato nel capoluogo cantonale.

² I Cantoni assumono le spese:

- a. per l'acquisto e la manutenzione delle loro apparecchiature;
- b. per l'installazione e la gestione della distribuzione capillare sul loro territorio.

Sezione 5: Disposizioni finali**Art. 15** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 22 novembre 2006³⁷ sulla fase pilota del Registro nazionale di polizia è abrogata.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 5 dicembre 2008.

³² Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 45 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

³³ RS 235.1

³⁴ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 21 dell'O dell'8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735).

³⁵ RS 128.1

³⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 21 dell'O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).

³⁷ [RU 2006 4875, 2008 3215]

*Allegato*³⁸
(art. 5 cpv. 3)

Diritti d'accesso al Registro nazionale di polizia

X = Accesso
vide = nessun accesso

Stato maggiore fedpol

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Consulente per la protezione dei dati	X	X	X	X	X
Servizio giuridico	X	X	X	X	X
Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro	X	X	X	X	X

fedpol – Sistemi di polizia e identificazione (SPI)

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Sistemi di polizia	X	X	X	X	X
Uffici centrali Esplosivi e Armi	X	X	X	X	X
Servizio di sorveglianza di fedpol	X	X	X	X	X
C SPI	X	X	X	X	X

Polizia giudiziaria federale (PGF)

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Collab. e C PGF	X	X	X	X	X

³⁸ Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 17 dell'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione (RU 2009 6937). Aggiornato dall'all. 3 n. 5 all'O del 4 mar. 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (RU 2011 1031), dal n. 9 dell'all. all'O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (RU 2012 6731), dal n. II dell'O del 21 nov. 2018 (RU 2018 4613), dall'all. 2 n. 8 dell'O del 25 mag. 2022 sui precursori di sostanze esplodenti (RU 2022 353) e dall'all. 3 n. 3 dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

Ministero pubblico della Confederazione

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Berna, Protezione dello Stato	X	X	X	X	X
Berna, Terrorismo	X	X	X	X	X
Berna, Criminalità economica	X	X	X	X	X
CC AGCI	X	X	X	X	X
Sede distaccata Zurigo	X	X	X	X	X
Sede distaccata Losanna	X	X	X	X	X
Sede distaccata Lugano	X	X	X	X	X
Consulente per la protezione dei dati	X	X	X	X	X
Comitato operativo del Ministero pubblico	X	X	X	X	X

Cooperazione internazionale di polizia (CIP)

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Centrale operativa e d'allarme / SIRENE CH	X	X	X	X	X
Cooperazione operativa di polizia	X	X	X	X	X
Affari internazionali	X	X	X	X	X
Gestione e pianificazione	X	X	X	X	X
C CIP	X	X	X	X	X

Servizio federale di sicurezza (SFS)

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Capodivisione Impieghi, formazione e pianificazione	X	X	X	X	X
Protezione e vigilanza BEWA	X	X	X	X	X
SIBEL	X	X	X	X	X
Capodivisione Sicurezza persone ed edifici	X	X	X	X	X
Situazione della minaccia GELA	X	X	X	X	X

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Gestione minacce e sicurezza edifici	X	X	X	X	X
Protezione persone ed edifici	X	X	X	X	X
C SFS	X	X	X	X	X

Servizi

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Divisione Sistemi nazionali di polizia	X	X	X	X	X
Uffici centrali Armi ed Esplosivi	X	X	X	X	X
Settore Tifoseria violenta	X	X	X	X	X

Ufficio federale di giustizia

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale, Settore Estradizioni	X	X	X	X	X
Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale, Settore Assistenza giudiziaria	X	X	X	X	X

Corpo delle guardie di confine e divisione principale Antifrode doganale

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Ambito di comando Operazioni, Cdo CGCF	X	X	X	X	X
Centrali d'intervento, cdi reg CGCF	X	X	X	X	X
Pianificazione e impiego, cdi reg CGCF	X	X	X	X	X
Uffici di collegamento/CCPD, CGCF	X	X	X	X	X

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Responsabili delle applicazioni e dei processi, Cdo CGCF	X	X	X	X	X
Divisione principale Antifrode doganale	X	X	X	X	X

Autorità della giustizia militare

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Cancellerie dei Tribunali militari	X	X	X	X	X
Cancellerie dei Tribunali militari d'appello	X	X	X	X	X
Cancelleria del Tribunale militare di cassazione	X	X	X	X	X
Ufficio dell'uditore in capo, Servizio giuridico	X	X	X	X	X

Sicurezza militare

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Coordinatori della centrale di analisi della situazione e della centrale d'impiego (Stato maggiore Sic mil)	X	X	X	X	X
Impiego sottufficiali delle centrali d'impiego (regioni PM)	X	X	X	X	X
Ufficiali e sottufficiali di polizia giudiziaria delle centrali d'impiego (regioni PM)	X	X	X	X	X
Polizia militare della circolazione, sottufficiali delle centrali d'impiego (regioni PM)	X	X	X	X	X
S spec PM Sic mil: Servizio controinformazioni e Stato maggiore	X	X	X	X	X
Postazioni della PM ter	X	X	X	X	X

Stato maggiore dell'esercito/Cancelleria federale

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Autorità di controllo della Confederazione competenti per controlli di sicurezza relativi alle persone	X	X	X	X	X

Servizio delle attività informative della Confederazione

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Lotta contro il terrorismo	X	X	X	X	X
Lotta contro l'estremismo	X	X	X	X	X
SI / Controspionaggio	X	X	X	X	X
Non proliferazione	X	X	X	X	X
Centro federale di situazione	X	X	X	X	X
Ricerca Svizzera	X	X	X	X	X
OPSEC	X	X	X	X	X
Sensori trasversali	X	X	X	X	X
Rilevamento dei dati/smistamento	X	X	X	X	X
OSINT	X	X	X	X	X
Servizio degli stranieri	X	X	X	X	X
analisi	X	X	X	X	X
ComCenter	X	X	X	X	X

Fornitori di servizi informatici

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Responsabile di progetto e amministratori di sistema	X	X	X	X	X

Prevenzione della criminalità e diritto

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Consulente per la protezione dei dati e suppl.	X	X	X	X	X
Punto nazionale d'informazione sul calcio	X	X	X	X	X
Prevenzione della criminalità	X	X	X	X	X
Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro	X	X	X	X	X

Segreteria di Stato della migrazione

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Relatore specializzato Sicurezza	X	X	X	X	X
Sezione Identificazione e consultazione visti	X	X	X	X	X

